

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013
286/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI A COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
DEFAULT DELLA DISTRIBUZIONE GAS, CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL PERIODO
TRANSITORIO 1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante Testo

integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 241/2013/R/gas l’Autorità ha riformato la disciplina del servizio di default di distribuzione a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività, di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti;
- l’articolo 5, della deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto, per quanto concerne la gestione del periodo transitorio, che sino all’operatività del FD_D, individuato in esito ad apposite procedure ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 30 settembre 2013, in via del tutto eccezionale il fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) territorialmente competente possa esercitare le funzioni di fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV, Sezione 2, del TIVG;
- l’articolo 6, della sopramenzionata deliberazione 241/2013/R/gas ha definito opportuni flussi di comunicazione al fine di garantire la corretta attivazione del FD_D nonché le necessarie informazioni ai clienti finali ai quali viene attivato il servizio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la società Eni S.p.A., in qualità di FUI territorialmente competente, con note del 14 giugno (prot. Aeed 21875), 18 giugno (prot Aeed n. 22264), 19 giugno 2013 (prot Aeed n. 22420) e 20 giugno 2013 (prot Aeed n. 22568) ha comunicato la propria disponibilità di massima a svolgere transitoriamente il servizio di default sulla rete di distribuzione chiedendo tuttavia alcuni chiarimenti e integrazioni in merito alle condizioni e alle modalità di svolgimento del servizio e condizionando la propria disponibilità a tale erogazione al fine di ridurre i rischi

economici e finanziari legati, tra l'altro, all'incertezza sui volumi che saranno oggetto della fornitura;

- in particolare, Eni ha condizionato la suddetta disponibilità a erogare transitoriamente il servizio di default per il periodo 1 giugno 2013 - 30 settembre 2013 a un volume pari a 8.000.000 Smc per le forniture in caso di attivazioni ai sensi del comma 32.2 lettere b) e c) del TIVG, relative ai casi di attivazione del servizio per morosità dei clienti finali;

RITENUTO CHE:

- la garanzia dell'erogazione del servizio di default, anche per il periodo transitorio, costituisca un elemento prioritario per la sicurezza del sistema, con particolare riferimento ai casi di attivazione per cause diverse dalla morosità dei clienti finali e, conseguentemente, le esigenze segnalate da Eni con le lettere sopra richiamate, in merito alla definizione preventiva di condizioni e limiti ai fini dell'erogazione nel periodo transitorio del servizio di default da parte del FUI competente possano costituire un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di copertura del rischio per l'esercente il servizio rispetto a quelle del sistema;
- sia, pertanto, necessario e urgente integrare la disciplina del servizio di default di distribuzione con riferimento alla gestione del periodo transitorio, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- sia, a tal fine, opportuno definire una specifica previsione per limitare l'erogazione del servizio di default al livello di volume indicato da Eni relativamente alle forniture in caso di attivazioni, ai sensi del comma 32.2, lettere b) e c), del TIVG, ferma restando che l'attivazione del servizio avviene, in tali casi, a seguito della procedura di:
 - a) *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del TIMG;
 - b) *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*, di cui all'articolo 16, del TIMG, qualora non sia possibile attivare il FUI;
- sia opportuno ribadire la facoltà in capo all'Autorità ad effettuare opportuni controlli relativamente al corretto adempimento da parte di tutte le imprese coinvolte, delle previsioni di cui al TIMG

DELIBERA

Articolo 1

Gestione del periodo transitorio del servizio di default distribuzione

- 1.1 La società Eni S.p.A. (di seguito: Eni), in qualità di fornitore di ultima istanza territorialmente competente, ha facoltà di esercitare le funzioni di fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV, Sezione 2, del TIVG con riferimento al periodo di riferimento transitorio 1 giugno 2013 – 30 settembre 2013 (di seguito: periodo di riferimento transitorio) secondo le modalità di cui al TIVG e al presente provvedimento.

- 1.2 La fornitura del FD_D nel periodo di riferimento transitorio è garantita, in caso di attivazione della fornitura ai sensi del comma 32.2, lettere b) e c) del TIVG, fino al raggiungimento di un volume complessivo pari a 8.000.000 Smc calcolati secondo quanto specificato all'articolo 2.
- 1.3 In ragione di quanto previsto al comma 1.2, fino al 30 settembre 2013 sono subordinate all'esito favorevole della richiesta di attivazione del servizio di default:
- a) la prestazione di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, di cui all'articolo 13, del TIMG;
 - b) la prestazione di *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*, di cui all'articolo 16, del TIMG qualora non sia stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza.
- 1.4 In caso di raggiungimento del limite di volume, di cui al comma 1.2, l' FD_D :
- a) ne dà immediata comunicazione all'Autorità e procede alla pubblicazione, sul proprio sito internet, di un apposito comunicato;
 - b) comunica alle imprese di distribuzione, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di attivazione di cui al comma 32.4, del TIVG, l'elenco dei punti di riconsegna per i quali la richiesta non può essere accettata a seguito del raggiungimento del limite dei volumi di cui al comma 1.2.
- 1.5 Entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al comma 1.4, lettera b) le imprese di distribuzione informano gli utenti del servizio di distribuzione richiedenti le prestazioni di cui al comma 1.3 l'impossibilità di esecuzione della prestazione medesima.

Articolo 2

Modalità di calcolo dei volumi fornibili dal FD_D in caso di attivazione della fornitura ai sensi del comma 32.2, lettera b) e c) del TIVG

- 2.1 Con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto di richiesta di attivazione della fornitura del FD_D ai sensi del comma 32.2, lettere b) e c), del TIVG e ai fini della verifica del raggiungimento del limite di volume di cui al comma 1.2, Eni calcola il volume erogabile nel periodo di riferimento transitorio secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2.2 Per i punti di riconsegna con uso civile ai sensi del TISG il volume erogabile nel periodo di riferimento transitorio è ottenuto riproporzionando il consumo annuo di cui alla Sezione 1, del TISG sulla base delle seguenti percentuali di consumo:
- Giugno: 2.88%;
 - Luglio: 2.78%;
 - Agosto: 2.16%;
 - Settembre: 3.11%.
- 2.3 Per i punti di riconsegna con uso tecnologico, ai sensi del TISG, il volume erogabile nel periodo di riferimento transitorio è ottenuto riproporzionando il

consumo annuo di cui alla Sezione 1, del TISG per il numero di mesi che residuano nel periodo transitorio.

- 2.4 Qualora, con riferimento a ciascun punto di riconsegna, la richiesta di attivazione della fornitura del FD_D di cui al comma 32.4, del TIVG non contenga il consumo annuo previsto, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 42, del medesimo provvedimento, il volume erogabile nel periodo di riferimento transitorio è ottenuto:
- a) secondo le modalità, di cui al comma 2.2, considerando un consumo annuo pari a 1.400 Smc, per i punti di riconsegna con uso civile ai sensi del TISG;
 - b) secondo le modalità, di cui al comma 2.3, considerando un consumo annuo pari a 155.000 Smc, per i punti di riconsegna con uso tecnologico, ai sensi del TISG.
- 2.5 Relativamente ai punti di riconsegna con uso tecnologico, ai sensi del TISG, qualora sulla base di dati od informazioni disponibili Eni sia in grado di determinare in modo oggettivo scostamenti positivi significativi rispetto ai criteri di stima di cui al comma 2.4, lettera b), Eni stessa può utilizzare, in modo non discriminatorio e dandone comunicazione all'Autorità, i suddetti dati ed informazioni al fine di determinare il volume erogabile nel periodo di riferimento transitorio.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Eni è tenuta a comunicare all'Autorità, entro un (1) giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente provvedimento, se intende effettuare l'attività di cui al comma 1.1 e, contestualmente alla suddetta comunicazione pubblica sul proprio sito internet la propria disponibilità e le condizioni per l'effettuazione del servizio di default nel periodo di riferimento transitorio.
- 3.2 Nei casi di attivazione del servizio di default con decorrenza 1 giugno 2013 e 1 luglio 2013:
- a) il termine di cui al comma 6.3, lettera a), della deliberazione 241/2013/R/gas è posticipato al 5 luglio 2013;
 - b) il termine di cui al comma 6.3, lettera b), della deliberazione 241/2013/R/gas è posticipato al 15 luglio 2013.
- 3.3 Nei casi di attivazione del servizio di default con decorrenza 1 luglio 2013 l'impresa di trasporto interconnessa permette l'aggiornamento delle capacità conferite sui punti interessati, nonché la costruzione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, entro il termine di cui al comma 24.1 del TISG, con effetto dall'1 luglio 2013.
- 3.4 Il comma 5.4, della deliberazione 241/2013/R/gas è sostituito dal seguente comma:
"5.4 Nei casi di attivazione del servizio di default con riferimento a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale non sussistono i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, si applicano, in luogo di quanto previsto al comma 33.2, lettera a) del TIVG, le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del massimo parametro β offerto tra tutti i fornitori di ultima istanza selezionati in sede di procedure

concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, considerando tutte le aree di prelievo”.

3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni